

## GARA ATEM: VERBALE DI RIUNIONE DEL 11 NOVEMBRE 2019

In data odierna, alle ore 10.30, presso la sede municipale del Comune di Lissone in via Gramsci 21 si è riunita l'assemblea dei Sindaci dei Comuni della Brianza Ovest.

L'elenco dei Comuni invitati e di quelli partecipanti è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Per il comune di Lissone sono presenti l'assessore al Bilancio – dott. Colnaghi, il segretario comunale – dott.sa Vimercati – R.U.P. dell'ATEM Monza e Brianza 2 Ovest, il dirigente settore economico finanziario dott. Magni. Sono inoltre presenti la dottoressa Martino per ANCI e l'avvocato Civico per lo studio Radice & Cereda.

Prende la parola l'assessore Colnaghi, il quale formula un breve riassunto dell'iter fino ad ora intrapreso.

Prende poi la parola l'avvocato Civico il quale illustra la possibilità di alienazione o affitto dei cespiti pubblici del gas.

In particolare i Comuni proprietari dei cespiti si trovano, alla luce del futuro svolgimento della gara d'ambito, a dover valutare due diverse scelte, ossia:

- Se alienare in fase di gara le reti e impianti del gas di sua proprietà;
- Se mantenerle in proprietà e affittarle al nuovo gestore vincitore della gara d'ambito.

La valutazione discrezionale di tale scelta è rimessa ai singoli Comuni dell'ambito proprietari che, per effettuare la scelta migliore, devono essere consapevoli dei pro e dei contro legati all'esercizio dell'una o dell'altra opzione.

Le reti e gli impianti del gas sono configurabili quali **beni del cd. patrimonio indisponibile** ai sensi dell'art. 826 cod.civ., secondo cui: *“non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle legge che li riguardano”*.

Tale previsione **non impedisce dunque l'alienazione** di tali beni bensì la sola sottrazione alla funzione pubblica (cf. Cass. SU n. 3811 del 16.02.2011).

Oltre alla normativa generale anche la normativa “di settore”, in primis il DM 226/2011, non prevede alcun divieto di alienazione delle reti del gas.

In sintesi dunque nulla impedisce ai comuni proprietari di alienare i propri cespiti.

Reti e impianti di proprietà comunale possono essere alienati in 2 momenti:

- In concomitanza con la gara d'Atem;
- Indipendentemente dalla gara d'Atem.

Il MISE, in una sua FAQ, ha espressamente preferito la prima ipotesi, ritenendo che *“la tutela di interessi pubblici quali la trasparenza e l'ampio confronto competitivo alle gare, nonché la tutela del consumatore finale da rialzi del prezzo della fornitura, indichino quale **sede più opportuna per l'eventuale alienazione dei beni patrimoniali nella titolarità dell'ente locale, proprio le future gare d'ambito”***.

Secondo il Ministero dunque, nella sede delle gare d'ambito, i beni patrimoniali in dotazione all'ente locale potranno essere ceduti in concomitanza della gara, inserendoli nel bando di gara e trasferendoli al soggetto privato aggiudicatario del servizio.

Ma l'alienazione a quale valore?

Per i comuni i cespiti dovranno essere venduti al **valore di RAB (Regulatory Asset Base)**.

Tale impostazione è confermata anche dal **MISE**. Secondo il ministero infatti “in conformità con lo spirito delle norme vigenti, il valore di trasferimento è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti che vengono alienati, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località(c.d.RAB), come riconosciuto dall'Autorità nella tariffa valida per la gestione d'ambito e come già spettante all'ente locale in quanto titolare della rete. Pertanto, la decisione dell'ente locale di alienare o meno la rete di proprietà pubblica non deve creare nuovi oneri a carico dei clienti finali del servizio in termini di aumento delle tariffe di distribuzione gas”.

L'alternativa è l'affitto di reti e impianti di proprietà

I comuni che non vogliono alienare le loro reti di proprietà, le affitteranno al gestore vincitore della gara d'Atem e riceveranno come **contropartita un riconoscimento economico**, così come previsto dall'art. 8 comma 3 del DM 226/2011.

Tale riconoscimento è pari alla "*remunerazione del capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari*" per la parte di impianto di proprietà pubblica.

La somma annuale sarà da moltiplicare per il numero degli anni di durata della concessioni, vale a dire 12, nondimeno l'importo così ottenuto dovrà essere ridotto:

- occorre considerare che il capitale investito dovrà essere ridotto della percentuale di ammortamento e quindi con il passare del tempo diminuirà costantemente;
- inoltre è fortemente probabile che, durante lo svolgimento del rapporto concessorio parti di rete ed impianti dovranno essere sostituiti, ed in tal caso ai sensi dell'art. 10.6 del "contratto di servizio tipo", non faranno più parte dei cespiti che determinano la misura del capitale investito, che andrà in conseguenza a diminuire ulteriormente.

Tuttavia esistono i pro e i contro dell'affitto:

I pro:

- Il comune mantiene la proprietà delle reti;
- riceve un canone per tutta la durata della concessioni.

I contro:

- Il comune, a seguito delle sostituzioni che si rendessero necessarie, perderà comunque la titolarità del tratto di rete sostituito;
- Il corrispettivo calcolato sui 12 anni di concessione è in linea di massima inferiore a quello che si ricaverebbe dalla cessione.

Ovviamente i pro e i contro della messa a disposizione dovranno essere effettuati caso per caso, a seconda del valore dei cespiti di proprietà e dello stato degli stessi.

Da ultimo si analizza la sintesi degli introiti del comune.

In caso di ALIENAZIONE:

- Valore dei cespiti comunali (per prudenza alla RAB);
- Introito ex art. 8 comma 4 DM 226/2011

In caso di AFFITTO:

- Introito ex art. 8 comma 3 DM 226/2011
- Introito ex art. 8 comma 4 DM 226/2011

I lavori terminano alle ore 12.00